

## GIURISPRUDENZA

### NOTA DEL DIRETTORE RESPONSABILE

## LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO, UN ERRORE DELLA RIVISTA E UNA DISCUSSIONE NECESSARIA

Abbiamo ricevuto dalla Procura della Repubblica di Milano una rettifica ex art. 8 legge 8 febbraio 1948 n. 47 che pubblichiamo nelle pagine seguenti nella sua integralità, corredata, come richiesto dalla Procura, dal testo completo del decreto di citazione diretta a giudizio e seguita dal parere *pro veritate* reso nel processo dal prof. Filippo Sgubbi, legale della parte civile Associazione Vivi Down: il prof. Sgubbi, da noi interpellato, ci ha espressamente autorizzato a questa pubblicazione.

Come direttore responsabile di questa Rivista e come sostenitore, da tantissimi anni, del diritto di rettifica quale diritto fondamentale del cittadino spesso bistrattato da direttori di quotidiani e periodici, non posso nascondere un po' di sorpresa, a prima vista, per le « dimensioni » della rettifica in questione. Ma non sarà certo questa Rivista a trincerarsi dietro le 30 righe tipografiche o dentro un'analisi dei contenuti della rettifica: ben venga un'interpretazione « larga » di questo diritto, un'estensione dell'equivalenza informativa fino a raggiungere il livello di un vero e proprio « diritto di replica ».

D'altra parte mi sia permessa una precisazione: questa Rivista, che mi vanto di avere fondato insieme agli amici della Direzione e del Centro Calamandrei quasi trent'anni fa, quando non si parlava ancora di « diritto dell'informazione » e l'informatica era un oggetto misterioso, e che per la prima volta riceve una rettifica, ha nella pluralità di voci e di opinioni, anche contrastanti, la sua caratteristica principale. Per la stessa ragione, ciascuno è responsabile della sostanza di ciò che scrive e non c'è una linea « ufficiale » della Rivista o una sorta di censura sui saggi e sulle note pubblicate, fatto salvo il valore giuridico e culturale degli stessi.

Giudico pessima l'abitudine di troppi direttori e giornalisti di far seguire le rettifiche da note di replica che mettono nel nulla i contenuti della rettifica stessa, e per questo ho scelto di scrivere questa nota introduttiva: sperando che serva a chiarire alcuni punti, peraltro evidenti, e nello stesso tempo a invitare e stimolare il lettore a leggere con attenzione i testi che seguono. Di una cosa infatti non si può dubitare: il problema sollevato dalla Procura della Repubblica di Milano e dall'Associazione Vivi Down è di grande interesse, importanza e delicatezza, e l'errore di trascrizione del contenuto del capo d'imputazione riportato sul n. 1 del 2009 è senz'al-

tro grave e rilevante, tanto da avere indotto Giovanna Corrias Lucente a formulare alcuni rilievi che una trascrizione corretta dell'imputazione rendono privi di fondamento (come osserva la Procura di Milano nella sua rettifica). Tra l'altro, il decreto di citazione diretta a giudizio non è stato da noi riportato nella sua integralità, ma solo nella prima parte, senza l'elenco delle parti offese, assai rilevante nella fattispecie come il lettore vedrà, e senza la *vocatio in jus* (il testo integrale è invece riportato nelle pagine che seguono, come ci ha chiesto la Procura di Milano).

Non voglio cercare giustificazioni all'errore commesso, ma solo raccontare quello che so: il decreto di citazione diretta a giudizio della Procura della Repubblica di Milano è stato reperito dalla redazione sul sito on line de *Il Sole-24 Ore* (dove si trova ancora al momento in cui scrivo, dicembre 2009) in formato pdf, dunque con garanzia di attendibilità. Nel testo in pdf è omesso il nome del minore, probabilmente per rispettare la normativa che tutela il minore, ma senza una chiara indicazione dell'*omissis*. La frase nel pdf de *Il Sole-24 Ore* tuttavia non corre, non c'è dubbio. Si doveva capire che mancava qualcosa, quel « *nonché consentendo* » non sta in piedi e la redazione avrebbe dovuto approfondire, anziché commentare un testo monco: tanto più che nel pdf si legge « *nonché di consentendo* ». Quindi che mancasse qualcosa era chiaro, così come poco più in là, nel pdf, una parola (« *attraverso* ») risultava illeggibile e noi l'abbiamo perciò omessa, così che la frase da noi ricostruita risulta piena di errori sintattici. Vale la pena di riportarla: « ... offendevano la reputazione dell'Associazione Vivi Down — Associazione italiana per la ricerca scientifica e per la tutela della persona Down nonché consentendo che venisse immesso per la successiva diffusione a mezzo internet, le pagine sul sito... ». La versione corretta è invece « ... offendevano la reputazione dell'Associazione Vivi Down - Associazione italiana per la ricerca scientifica e per la tutela della persona Down nonché di D.L.F.G. (il nome del minore offeso, n.d.r.), consentendo che venisse immesso per la successiva diffusione a mezzo internet, attraverso le pagine del sito... ».

Abbiamo costruito una frase illeggibile e l'abbiamo attribuita alla Procura della Repubblica di Milano. Non solo, ma da quella frase abbiamo tratto motivi di critica all'impostazione giuridica della Procura. Proprio noi, che andiamo da anni predicando l'esigenza del controllo delle fonti, imbastiamo una critica giuridica basandoci su una fonte non controllata che conteneva un'evidente omissione e una parola illeggibile. E che omissione ed illeggibilità facciano capo a una fonte autorevole come *Il Sole-24 Ore* dimostrano soltanto la correttezza dell'impostazione, che dovrebbe essere anche nostra nella pratica e non solo nella teoria, per cui non c'è fonte che possa autogiustificarsi a causa dell'autorevolezza. Si doveva controllare l'originale, e non era difficile farlo.

Me ne scuso, a nome di tutta la Rivista, con la Procura della Repubblica di Milano e con i lettori: ma non c'è stata malizia, di questo sono assolutamente certo.

Tornando all'importanza del tema, avevo appena ricevuto la rettifica della Procura della Repubblica di Milano, trasmessami da Roma il 26 novembre scorso, e fatto mente locale al problema, che ho potuto constatare, pur da distratto lettore di quotidiani, la vera e propria esplosione dell'argomento: sia il *Corriere della Sera* (Massimo Mucchetti, I controlli mancati e le 4 verità di Google) che *Il Sole-24 Ore* (Alberto Mingardi, Quanta ipocrisia negli attacchi a Google) del 29 novembre intervenivano in merito

prendendo spunto proprio dal processo *Vivi Down*, come ormai si chiama: segno inequivocabile dell'importanza del tema affrontato dalla Procura della Repubblica di Milano e dall'Associazione *Vivi Down* e dell'interesse che esso solleva anche in un pubblico di non addetti ai lavori. D'altra parte, la mia osservazione è banale, visto ciò che Google in particolare, e internet in generale, rappresentano. Ma mi serve per dire come anche questa Rivista abbia tempestivamente colto la rilevanza dell'iniziativa giudiziaria in corso, sia pure per criticarla.

In questo senso, mi sembra doveroso interpretare l'osservazione della Procura sull'*inusuale scelta* di pubblicare una nota di commento, come riferita al decreto di citazione diretta a giudizio e non già al fatto che il giudizio sia pendente: infatti le riviste giuridiche pubblicano e commentano provvedimenti giudiziari anche « in pendenza di giudizio », senza attendere il passaggio in giudicato delle sentenze. Nel nostro caso si è sottoposto al vaglio della dottrina un decreto di citazione diretta a giudizio, senza attendere la sentenza di primo grado (che pubblicheremo appena verrà depositata): forse la nostra iniziativa (di pubblicare e criticare un capo d'imputazione contenuto in un decreto di citazione diretta a giudizio) è inusuale, ma non ci sembra, errore a parte, in sé così negativa. Con ciò, devo però dare anche atto alla Procura della Repubblica di Milano che, come essa fa presente, il testo delle imputazioni ovviamente non contiene riferimenti ai 14 faldoni degli atti processuali, che verranno vagliati nel dibattito e i cui contenuti confluiranno nella motivazione della sentenza, qualunque essa sia.

Insomma, se mi è permesso provare a sdrammatizzare, non tutto il male viene per nuocere. La Rivista ha sbagliato nella redazione e nel commento, ma in questo modo ha aperto un dibattito su un tema tanto delicato quanto di grande interesse, nel quale non intendo intervenire ma solo sottolineare alcuni particolari. Sappiamo tutti che internet pone rilevanti problemi giuridici di inquadramento e di soluzioni, che — in assenza di una specifica normativa — vengono ricercati attraverso l'adattamento al caso di specie della normativa di diritto comune. Giovanna Corrias Lucente, ad esempio, dà atto delle molte proposte che nelle passate legislature sono state formulate a proposito delle testate telematiche per equiparare la responsabilità dei gestori dei siti a quella del direttore, o dell'editore di stampa, o del concessionario o delegato al controllo delle trasmissioni televisive (pag. 97 della nota, in questa *Rivista*, 2009, n. 1). Il fatto che nessuna di esse sia diventata legge non cancella certo il problema, semmai ne sottolinea la complessità.

Così come l'esistenza del problema non può venire cancellata dall'osservazione relativa alla mole dei dati immessi in Google e in You Tube, dal ruolo di « contenitori » di questi ultimi (anche la carta stampata lo è, ma qui ci soccorre la disciplina legislativa) o dalla mancata valutazione dei profili relativi all'esimente del diritto di cronaca (quest'ultima, mi pare, pertinente alla difesa e non all'accusa). Né ho mai creduto alla « neutralità del mezzo »: i mezzi non sono neutrali, generano conseguenze che vanno valutate con attenzione.

Spostandoci su un terreno solo in parte diverso, sono sicuro che chiunque pratici questa materia si sia chiesto molte volte perché si debba fare una fatica infinita per risalire ai responsabili degli insulti diffusi via internet, che si traducono in diffamazioni, attraverso gli innumerevoli *blog*, gestiti a volte da primari quotidiani, che accolgono, per esempio, i com-

menti delle tifoserie del calcio non tanto sulla propria squadra quanto sulle affermazioni di giornalisti e commentatori della carta stampata e delle televisione. Commenti, va da sé, rigorosamente anonimi o pseudonimi o limitati al nome di battesimo dell'autore dell'insulto.

Certo, il numero dei contatti porta pubblicità: ma da un lato chi trae un lucro deve assumersi le proprie responsabilità, e dall'altra questa diffusione dell'irresponsabilità, della pratica dell'anonimato (imperante, ad esempio, oltre che nei *blog* sopra ricordati, nei talk show telefonici televisivi e radiofonici, in cui nessuno ha un cognome ma solo un nome — forse vero e forse no — dietro il quale si nasconde per dire la sua, non sempre encomiabile, verità), della convinzione di non dover « pagare » le conseguenze delle proprie affermazioni è fortemente diseducativo prima ancora che antiggiuridico.

E non si parli di « censura », per favore. Nessuno vuole impedire di scrivere, parlare, teletrasmettere e immettere sul web qualunque cosa: ma solo di essere messo in condizioni di individuare il responsabile, civile e penale. Fa specie, in proposito, che proprio un giornale autorevole come *Il Sole-24 Ore* agiti subito lo spettro della « censura » pur negandola in apparenza (« *La questione non è, allora, tanto quella della "censura". È piuttosto che in un ecosistema di questo genere il confine fra controllo editoriale e censura è del tutto impalpabile* », Alberto Mingardi, *Il Sole-24 Ore*, nell'articolo sopra citato) senza occuparsi minimamente del rispetto dei diritti degli altri. Più problematico il *Corriere della Sera* (nell'articolo già segnalato di Massimo Mucchetti): « ... *non si capisce perché in un giornale, in una tv o anche in un sito registrato debbano rispondere sul piano penale e civile delle violazioni della legge sia l'autore del servizio che il direttore responsabile coperti dall'editore, mentre su Google Video, piattaforma editoriale di autori vari e un padrone solo adattata ai diversi Paesi, non debba rispondere nessuno* ».

Ben venga, dunque, il *leading case*, come lo definisce Giovanna Corrias Lucente (in questa *Rivista*, 2009, n. 1, pag. 92): ma affrontiamolo con la consapevolezza che il problema esiste, che il discorso del « contenitore » o della massa di dati immessi non è convincente, e senza disegnare scenari tanto drammatici quanto improbabili come la fine dei servizi di Google (i cui meriti sono ben presenti a tutti) quale conseguenza dell'eventuale accoglimento della domanda di condanna nel caso *Vivi Down*. Non vorrei ricordare male, ma sento l'eco delle interessate lamentole di editori e giornalisti per l'eccessiva entità delle domande di risarcimento nelle cause di diffamazione (poi puntualmente ridimensionate dal giudice, come dimostrano le ricerche di questa *Rivista*) e per i rischi di chiusura delle testate se tali domande dovessero essere accolte.

Discutiamo invece delle possibili responsabilità dei service provider e cerchiamo di individuare una possibile disciplina, che contemperi diritti della persona, libertà di diffusione del pensiero e accesso alla conoscenza.

LUCA BONESCHI